

INCONTRO FORMATIVO SUL CERIMONIALE DI STATO
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO
San Marino 15 luglio 2016

LE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



I CAPITANI REGGENTI

I Capitani Reggenti sono i Capi dello Stato. Sono due ed esercitano il loro ufficio collegialmente. L'ufficio di Capo dello Stato affidato a due persone è una peculiarità della Repubblica di San Marino che ha origini molto antiche ed è emblematico dell'attenzione posta dal popolo sammarinese nell'evitare il rischio che da incarichi di autorità e comando potessero derivare poteri personali. La durata dell'incarico è fissata, fin dagli Statuti del XIII secolo, a sei mesi e non è ripetibile per almeno tre anni. I Capitani Reggenti vengono eletti dal Consiglio Grande e Generale (il Parlamento della Repubblica di San Marino) tra i suoi membri. Ogni semestre, il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, si ripete la suggestiva cerimonia di investitura alla quale partecipa il Corpo Diplomatico e Consolare accreditato insieme alle autorità dello Stato. Nell'occasione, viene tenuta un'orazione ufficiale da una personalità del mondo della scienza, della cultura, della politica, della storia, di rilevanza internazionale. Possono diventare Reggenti solo i cittadini sammarinesi originari che abbiano compiuto i venticinque anni di età. Alla carica di Capitano Reggente non si può rinunciare. Essa prevale su ogni altra carica, che deve essere abbandonata in caso di elezione. I Capitani Reggenti hanno diritto al titolo di "Eccellenza". Ma al termine del loro mandato non conservano alcuna prerogativa né titolo.

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo dello Stato. Ha funzione legislativa, di indirizzo politico e alcune competenze giurisdizionali e amministrative. È composto di sessanta Consiglieri eletti per suffragio universale ogni cinque anni. Il Consiglio Grande e Generale si riunisce almeno una volta al mese nel Palazzo Pubblico. È convocato e presieduto dai Capitani Reggenti che ne stabiliscono l'ordine del giorno, sulla base degli orientamenti dati dall'Ufficio di Presidenza. Il Consiglio Grande e Generale nomina tutti gli organismi istituzionali. Le sedute consiliari sono pubbliche, ad eccezione della trattazione di alcuni argomenti tra i quali: la nomina di Magistrati, la ratifica di accordi, convenzioni e trattati internazionali, le questioni che rientrano nell'ambito delle competenze giurisdizionali ed altri casi previsti dalla legge. In ambito giurisdizionale il Consiglio delibera sui ricorsi per querela nullitatis e per restitutio in integrum, rimedi straordinari contro sentenze civili passate in giudicato. In ambito amministrativo delibera in materia di permuta ed alienazioni di beni di proprietà dell' Ecc.ma Camera (l'entità patrimoniale dello Stato), dichiara la pubblica utilità di beni immobili di proprietà privata e prende atto di provvedimenti in materia di Pubblico impiego.

IL CONGRESSO DI STATO

Il Congresso di Stato è l'organo esecutivo dello Stato (Governo). È composto da Segretari di Stato (corrispondenti a Ministri), in numero non superiore a dieci, nominati dal Consiglio Grande e Generale di norma fra i propri componenti.

Per ogni Segretario di Stato viene indicato il dicastero (ministero) di competenza: Affari Esteri; Affari Interni; Finanze e Bilancio; Istruzione e Cultura; Sanità e Sicurezza Sociale; Territorio e Ambiente; Lavoro; Industria, Artigianato e Commercio; Giustizia; Turismo. Ogni Segretario di Stato, nel proprio ambito di competenza, ha responsabilità politica individuale.

I Segretari di Stato appena nominati giurano nelle mani della Reggenza.

L'incarico di Segretario di Stato non può superare il massimo di dieci anni consecutivi e la successiva nomina non può avvenire se non sono trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'ultimo mandato. Le riunioni del Congresso di Stato, compresa quella di insediamento, sono convocate dai Capitani Reggenti, che ne fissano l'ordine del giorno, sulla base delle proposte dei Segretari di Stato, e ne coordinano i lavori. I Segretari di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Grande e Generale, senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire. Hanno l'obbligo di partecipare nel caso in cui il Consiglio Grande e Generale lo richieda.

L'Ufficio della **Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato** cura, per ogni seduta, la conservazione del carteggio relativo agli argomenti trattati, nonché la redazione e la comunicazione delle delibere congressuali.

IL COLLEGIO GARANTE

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è la Corte Costituzionale della Repubblica di San Marino. Gli sono pertanto attribuite le funzioni proprie di tale organo quali la verifica delle legittimità costituzionale delle leggi, la pronuncia sull'ammissibilità dei referendum, la decisione sui conflitti di attribuzioni tra organi costituzionali e sul sindacato promosso nei confronti dei Capitani Reggenti. Alcune di queste funzioni sono transitorie ed esercitate dai membri del Collegio in forma monocratica.

ORGANI GIUDIZIARI

Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino è di *civil law* e risente dell'influenza del diritto italiano.

Il Tribunale

È suddiviso in relazione alle materie civile, penale, amministrativa, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente.

Il Consiglio Giudiziario

Ha funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario. Quando si riunisce in seduta ordinaria è composto dai Commissari della Legge, dai Giudici d'Appello e dai Giudici per la terza istanza. È presieduto dai Capitani Reggenti, ovvero, per delega, dal Magistrato Dirigente. Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dai membri della Commissione Consigliare per gli Affari di Giustizia, dal Segretario di Stato per la Giustizia, dai Giudici per la Terza Istanza, da tre Giudici d'Appello, da cinque Commissari della Legge e dal Magistrato Dirigente. È presieduto dai Capitani Reggenti o, in loro assenza, dal Presidente della Commissione Consigliare per gli Affari di Giustizia. In occasione della discussione sulla la Relazione annuale del Magistrato Dirigente, partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai.

Per la validità della costituzione del Consiglio giudiziario in entrambe le sedute è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Commissione Consigliare per gli affari di giustizia

È costituita da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi. È presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte a pieno titolo il Segretario di Stato per la Giustizia. Questa Commissione riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

LE GIUNTE DI CASTELLO

Il territorio della Repubblica di San Marino è suddiviso in nove distretti amministrativi denominati "Castelli": Città di San Marino; Borgo Maggiore; Serravalle; Acquaviva; Chiesanuova; Domagnano; Faetano, Fiorentino; Montegiardino. Ad ogni castello è preposta una Giunta preside tuta da un Capo Castello. giunta e Capitano vengono eletti ogni cinque anni mediante votazione diretta dai cittadini maggiorenni che abbiano residenza nel Castello.

I compiti e le funzioni della Giunta di Castello sono di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali. Alla Giunta compete promuovere decisioni degli organi istituzionali su questioni generali o di interesse del Castello.

IL CONSIGLIO DEI DODICI

Il Consiglio dei XII, "Consilium duodecim virorum", è un organo collegiale, composto da dodici membri. E' nominato all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio Grande e Generale tra i suoi membri in misura proporzionale ai Gruppi consiliari che lo compongono. Non possono farvi parte membri del Congresso di Stato. È presieduto dai Capitani Reggenti, che hanno facoltà di impulso e coordinamento ma non hanno diritto di voto.

Recentemente, in antitesi alla tradizione, si sta consolidando la prassi di sostituire il Consigliere dei Dodici eletto Capitano reggente, con un altro membro del Consiglio Grande e Generale.

Attualmente il consiglio dei Dodici esercita solo competenze di ordine amministrativo. Le riunioni del Consiglio dei Dodici hanno luogo una volta al mese. Le pratiche vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione. Per consuetudine, le istanze respinte non possono essere ripresentate se non siano trascorse almeno tre sedute.

I CORPI MILITARI E DI POLIZIA

La Repubblica di San Marino è uno Stato neutrale la cui vocazione alla pace è universalmente riconosciuta. Dispone tuttavia di Corpi Militari formati da volontari. Non esiste un servizio militare obbligatorio, ma tutti i cittadini dai 16 ai 55 anni possono essere arruolati, in particolari contingenze, a difesa dello Stato.

La **Compagnia Uniformata delle Milizie** partecipa alle cerimonie ufficiali e collabora al servizio d'ordine in particolari occasioni. Di tale Compagnia fa parte anche la **Banda Militare**.

La **Guardia del Consiglio Grande e Generale**, detta anticamente Guardia Nobile è uno speciale corpo di guardia dei Capitani Reggenti e del Consiglio Grande e Generale. Partecipa alle cerimonie ufficiali e collabora al servizio d'ordine in occasione di specifiche circostanze, soprattutto istituzionali. Presta inoltre servizio di guardia durante le sedute parlamentari.

La **Guardia di Rocca-Artiglieria** ha in dotazione i cannoni che secondo un antico protocollo militare, con spari a salve, salutano le cerimonie ufficiali e gli eventi istituzionali.

La **Gendarmeria** ha il compito di prevenire e reprimere i reati, monitorare l'ordine pubblico garantendo la sicurezza dei cittadini e cura l'osservanza delle legge dello Stato. Poiché è un Corpo militare presta soccorso in caso di calamità.

Alla **Guardia di Rocca Uniformata** è affidato il compito di far osservare le leggi, assicurare la vigilanza ai confini di Stato, a Palazzo Pubblico, alle sedi istituzionali. Essa concorre inoltre alla prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, delle disposizioni doganali, delle leggi valutarie e finanziarie e presta soccorso in caso di calamità e infortuni (è un corpo militare).

Alla **Polizia Civile**, oltre ai compiti di tutela e sicurezza, sono demandate specifiche funzioni in materia tributaria, di igiene e previdenza, di protezione civile e antincendio, di tutela del lavoro subordinato e dell'ambiente, di controllo e prevenzione in materia commerciale, turistica, annonaria e di circolazione stradale, di accertamento dei dati anagrafici/demografici (non è un corpo militare ma presta servizio armato). La Polizia Civile fa parte del Dipartimento di Polizia della Serenissima Repubblica di San Marino assieme al Corpo della Gendarmeria e al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca. Dipende però, a differenza degli altri Corpi, dalla Segreteria di Stato.

Infine, l'**Ufficio Centrale Nazionale Interpol** ha il compito di favorire la cooperazione fra le Forze di Polizia sammarinesi e quelle degli altri paesi membri.

